

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1973

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Modifiche integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (316) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri);

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (913) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri);

« Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 » (1056) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri):

PRESIDENTE Pag. 668, 669, 670 e *passim*
COPPOLA 670, 671

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione* Pag. 669
670, 671 e *passim*
FILETTI 669, 670, 671
FOLLIERI 670, 673
MARTINAZZOLI 677
PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . 669, 670, 671 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 11,40.

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (316), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;

« **Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo** » (913), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri;

« **Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499** » (1056), d'iniziativa senatori Dalvit ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Bartolomei, Berlanda, Treu, Brugger, Zanon, Salerno, Della Porta, Leggieri, Dalvit e Segnana.

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Dalvit, Spagnolli, Brugger, Sema, Lepre, Bacicchi, Toros, Berlanda, Burtulo, Zanon, Segnana, Coppola, Rosati, Pelizzo e Ferrari;

« Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 », d'iniziativa dei senatori Dalvit, Burtulo, Berlanda, Segnana e Spagnolli.

Ricordo ai colleghi che la discussione fu sospesa ieri dopo l'esame dell'articolo 31. Riprendiamo quindi i nostri lavori con l'articolo 32, di cui do lettura:

Art. 32.

Il secondo comma dell'articolo 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fon-

ri, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

(È approvato).

Art. 33.

Il secondo comma dell'articolo 32 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali ».

(È approvato).

Art. 34.

L'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;

b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;

c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

d) dei decreti di trasferimento pronunciati dal giudice dell'esecuzione e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione;

e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'articolo 1032 del codice civile, delle sentenze pronunziate a norma dell'articolo 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della pro-

prietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 2817, n. 4, del codice civile e 616 del codice di procedura penale può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto definitivamente esecutivo.

L'ipoteca giudiziale, di cui agli articoli da 2818 a 2820 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propongo il seguente emendamento: « sopprimere al penultimo capoverso, dopo le parole « di condanna divenuto », la parola « definitivamente ».

Ciò perchè, se si tratta di decreto di condanna o sentenza divenuta esecutiva, l'avverbio « definitivamente » non serve.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 34 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 35.

L'articolo 34 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo ».

(È approvato).

Art. 36.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 38 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Le sentenze indicate nel primo comma, lettere c) ed e), e nell'ultimo comma dell'articolo 33, non passate in giudicato, e i provvedimenti non definitivi previsti dall'articolo 655 del codice di procedura civile danno luogo solo a prenotazione ».

L'ipoteca legale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 33, può prenotarsi anche prima della condanna, in conformità dell'articolo 616 del codice di procedura penale ».

Ricordo ai colleghi che anche per questo articolo c'è l'emendamento soppressivo, al primo comma, della parola « rispettivamente ».

FILETTI. Dovremmo esaminare l'opportunità di introdurre anche la previsione di cui alla lettera a) dell'articolo 33 relativa ai provvedimenti di aggiudicazione di mobili divisi mediante incanto a sorteggio delle quote. Renderci conto, cioè, se anche in quel caso si possa parlare di prenotazione anzichè di iscrizione. Non sempre, infatti, quei provvedimenti sono di carattere definitivo, ma sono soggetti ad eventuale ricorso, in quanto un provvedimento di aggiudicazione, ad esempio, in sede di esecuzione immobiliare, può essere opposto. Si tratta di un atto esecutivo avverso il quale si può proporre regolarmente opposizione e così anche i provvedimenti di attribuzione delle quote — quando questi non vengono dati con sentenza — non sono di carattere definitivo. Non sempre, inoltre, tali provvedimenti sono esecutivi di per se stessi: sono soggetti quanto meno al reclamo perchè sono emessi, nella quasi generalità dei casi, con ordinanza la quale, ai sensi dell'articolo 177 del codice di procedura civile è sempre soggetta all'impugnazione e può essere revocata in qualsiasi momento.

2^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

Propongo perciò, il seguente emendamento: « Aggiungere al secondo comma dell'articolo 36, dopo le parole « non definitivi previsti », le altre: « dalla lettera a) del predetto primo comma dell'articolo 33, nonché ».

PRESIDENTE. Anzitutto, in analogia con quanto fatto nei precedenti articoli, bisogna sopprimere nel primo capoverso la parola « rispettivamente ».

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Però con la parola « rispettivamente » il testo è più chiaro, trattandosi di due commi.

PRESIDENTE. È giusto, ma ormai bisogna uniformarsi a quanto è stato fatto, come dicevo, per gli articoli precedenti, dove il « rispettivamente » è stato giudicato pleonastico.

In secondo luogo, al secondo capoverso il senatore Filetti propone di aggiungere, dopo le parole « non definitivi previsti », le altre « dalla lettera a) del primo comma del predetto articolo 33, nonché ».

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Nella sostanza sono d'accordo, nella forma un po' meno, ma sarà comunque questione di coordinamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento tendente alla soppressione della parola « rispettivamente ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo capoverso proposto dal senatore Filetti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 36 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 37.

L'articolo 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio

decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il debitore ipotecario ha eseguito l'offerta reale e il deposito dell'intera somma dovuta a norma dell'articolo 1212 del codice civile, può essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito ».

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Per la verità l'articolo 1212 del codice civile riguarda i requisiti del deposito, mentre l'articolo in esame riguarda l'offerta reale ed il deposito, menzionando poi successivamente il processo verbale di offerta reale e quello di deposito; ed i requisiti per la validità di tale offerta sono previsti dall'articolo 1208 del codice civile. Sarebbe pertanto il caso di modificare l'articolo come segue: « ... il deposito dell'intera somma dovuta a norma degli articoli 1208 e seguenti del codice civile ».

COPPOLA. O si inseriscono entrambi i riferimenti o si elimina anche quell'unico.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Si potrebbe effettivamente dire « a norma degli articoli 1208 e 1212 del codice civile ».

FILETTI. Se il debitore ipotecario ha eseguito il deposito dell'intera somma realmente offerta e dovuta a norma dell'articolo 1212 del codice civile ». L'importante è che il deposito della somma sia avvenuto.

FOLLIERI. Ma, se il debitore ha eseguito il deposito, come sarebbe a dire « realmente offerta »?

FILETTI. Perchè non si può depositare una somma diversa da quella realmente offerta. Comunque si potrebbe anche dire: « Se il debitore ha eseguito il deposito dell'intera somma dovuta... ».

FOLLIERI. Allora può andar bene.

2^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Allora il testo dell'articolo 39, modificato dall'articolo 37 del provvedimento, potrebbe essere il seguente: « Se il debitore ipotecario ha eseguito il deposito dell'intera somma dovuta a norma dell'articolo 1212 del codice civile può essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di deposito ».

FILETTI. L'offerta reale reca le causali, mentre nel deposito potrebbero non esserci. Mi limiterei pertanto a sopprimere solo all'inizio dell'articolo le parole « l'offerta reale e ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. L'articolo 1212 del codice civile recita: « Per la validità del deposito è necessario:

1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;

4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.

Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito ».

Invece l'articolo 1208 parla dei requisiti solo per la validità dell'offerta, e sono requisiti soggettivi (cioè affinché l'offerta sia valida è necessario che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui, e, inoltre, deve essere fatta da persona che possa validamente adempiere) e requisiti oggettivi, relativi alla somma ed

alla cosa da offrire, al termine, alla verifica della condizione dalla quale dipende, al luogo dove deve essere effettuata l'offerta, a chi deve fare l'offerta (cioè a un pubblico ufficiale a ciò autorizzato).

COPPOLA. Nella passata legislatura fu presentato un disegno di legge ad iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri, il quale recava in proposito la seguente norma, poi ripresa dal capoverso dell'articolo 24 del disegno di legge n. 316:

« Se il debitore ipotecario ha eseguito la offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, può essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito di cui all'articolo 1212, n. 3), del Codice civile ».

Mi sembra che tale formulazione possa risolvere il problema nel modo migliore.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sono senz'altro d'accordo.

FILETTI. Sostanzialmente è la stessa cosa. Mi sembra però un'inutile ripetizione il riferimento all'offerta reale, perchè quando parliamo del deposito di cui all'articolo 1212 ci riferiamo a quello che segue l'offerta reale, fatta secondo le modalità indicate dall'articolo 1208.

COPPOLA. Evidentemente il giudice tutelare ha bisogno, per l'intervolazione, anche di questo processo formale. Propongo pertanto di sostituire il capoverso con quello da me letto.

FILETTI. Ad ogni modo ritiro il mio emendamento.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Coppola.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

2^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

damento sostitutivo proposto dal senatore Coppola.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 37 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 38.

Le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;

c) nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna è divenuto definitivamente esecutivo ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propongo il seguente emendamento: « Sopprimere, alla lettera *c*), la parola "definitivamente" ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 38 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 39.

Il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 52-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio de-

creto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« L'annotazione non può essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dall'apertura della successione, di cui all'articolo 516 del codice civile ».

« Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi di cui all'articolo 515 del codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione ».

Anche per questo articolo c'è l'emendamento soppressivo, al primo comma, della parola « rispettivamente ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Propongo il seguente emendamento: « sostituire, al secondo comma, le parole « dal giorno dell'aperta successione », con le altre: « dall'apertura della successione ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo al primo comma della parola « rispettivamente ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 39 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Prima di passare all'esame dell'articolo 40 desidero proporre un articolo aggiuntivo 39-bis che praticamente tende a ri-

pristinare le norme contenute nel paragrafo 2) « Annotazione dell'ordine di grado » del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499; norme che erano state abrogate.

F O L L I E R I . Sono del parere che prima bisogna approvare la norma generale di ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado e quindi passare all'approvazione dei singoli articoli.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Forse non mi sono spiegato bene. Quello che propongo, praticamente, è un articolo aggiuntivo (che comprende, ovviamente, il contenuto degli articoli dal 53 al 58 della legge generale sui libri fondiari) che dovrà essere esaminato e votato come tale e non come una serie di articoli.

Tale articolo è così formulato:

« Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 53. — Il titolare di un diritto reale su un immobile, con domanda portante la firma autenticata da un notaio, può chiedere l'annotazione tavolare che egli intende alienare tale diritto o sottoporlo ad ipoteca da precisare nel suo ammontare massimo, al fine di riservare, all'alienazione o all'ipoteca da iscriversi, l'ordine di grado corrispondente al momento della presentazione della domanda anzidetta.

L'annotazione è concessa solo se l'istante, in base allo stato tavolare, è legittimato ad alienare o ad ipotecare il diritto.

Art. 54. — Il decreto che ordina l'annotazione deve indicare la data di presentazione della domanda. Dello stesso non può essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica; del rilascio della copia deve essere fatta annotazione sulla domanda.

Art. 55. — L'annotazione dell'ordine di grado diventa inefficace decorsi cinquanta gior-

ni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, l'annotazione è cancellata d'ufficio, senza darne notizia al richiedente.

La domanda di annotazione dell'ordine di grado per il medesimo affare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni da quello in cui è divenuta inefficace la prima annotazione.

Art. 56. — La domanda per ottenere l'intavolazione o la prenotazione del diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, deve essere presentata entro il termine stabilito nell'articolo precedente, con allegati il relativo titolo e la copia autentica del decreto tavolare di annotazione dell'ordine di grado, sulla quale deve essere fatta menzione dell'avvenuta iscrizione.

La intavolazione o la prenotazione del diritto, per il quale è stata eseguita l'annotazione dell'ordine di grado, possono essere ordinate anche nel caso in cui l'immobile, dopo l'iscrizione dell'annotazione suddetta, sia stato oggetto di trasferimento o sia stato comunque gravato da oneri o da diritti reali.

Art. 57. — A richiesta della parte che ha ottenuto l'iscrizione del suo diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.

Art. 58. — Prima del decorso del termine stabilito nell'articolo 55, la cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado può essere concessa solo se viene prodotta la copia autentica del decreto che l'ha ordinata, sulla quale deve essere indicata l'avvenuta cancellazione ».

Esso riproduce, con qualche modifica, il testo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1056.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

2^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Art. 40.

L'articolo 60 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non è ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'articolo 2859, primo comma, del codice civile ».

(È approvato).

Art. 41.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 64-bis, chi intende impugnare anche in confronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosità dell'intavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere, o contemporaneamente o al più tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, l'azione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dell'impugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi corre l'obbligo di fare un'osservazione di ordine formale. Dall'articolo 28 all'articolo 68 del presente disegno di legge, è sempre mante-

nuta la dizione: « nuovo testo della legge generale » (anche se questa nuova legge è... del 1929!). Improvvisamente, però, all'articolo 41, che stiamo appunto esaminando, si parla di « legge generale sui libri fondiari ». Conseguentemente, o manteniamo sempre la prima dizione o la seconda. L'importante è avere una certa uniformità.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Per la verità la legge generale sui libri fondiari è indicata con la dizione « Nuovo testo allegato al regio decreto 28 marzo 1929 ». Conseguentemente ritengo sia opportuno mantenere la dizione: « nuovo testo della legge generale sui libri fondiari », ed in tal senso presento un emendamento sostitutivo delle parole « della legge generale sui libri fondiari » con le altre: « del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 41, presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 41 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 42.

L'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse l'intavolazione impugnata non sia stato validamente notificato all'attore, l'azione di cancellazione a questi spettante contro i terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti tavolari, si estingue col decorso di tre anni dal momento nel quale è stata presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere l'intavolazione impugnata.

Se un'intavolazione concessa in base ad una donazione sia impugnata con una domanda di riduzione per lesione di legittima,

il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno dell'apertura della successione ».

(È approvato).

Art. 43.

Dopo l'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 64-bis:

« Chi impugna un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della simulazione dell'atto in base al quale è stata concessa, non può chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione concessa in forza di un certificato di eredità o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento dell'acquisto risultante dal certificato, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793 del codice civile, con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dell'annotazione della domanda ».

(È approvato).

Art. 44.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è ripristinato l'articolo 71 col testo seguente:

« Art. 71. — Nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto introduttivo della presente legge,

il giudice tavolare che, a domanda dell'attore, ordina l'intavolazione del diritto usucapito o la cancellazione del diritto estinto per prescrizione, deve ordinare contemporaneamente la cancellazione di tutte le intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione della domanda giudiziale.

Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, si applica la disposizione dell'articolo 65, primo comma ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Propongo di sostituire al primo comma le parole: « ripristinato l'articolo 71 col testo seguente », con le altre: « è inserito il seguente articolo: " Art. 71 " ». È ovvio che l'« Art. 71 » andrà messo come capoverso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 44 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 45.

L'articolo 74 del nuovo testo della legge sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche map-pali, può ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.

L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato ».

(È approvato).

Art. 46.

L'articolo 76 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge a promuovere l'iscrizione ».

(È approvato).

Art. 47.

L'articolo 77 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

(È approvato).

Art. 48.

Il primo comma dell'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata ».

(È approvato).

Art. 49.

Il secondo comma dell'articolo 87 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate a sensi di legge ».

(È approvato).

Art. 50.

Il secondo comma dell'articolo 90 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti ».

(È approvato).

Art. 51.

L'articolo 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui è soggetto il titolo.

In tal caso, però, l'istante deve presentare un'altra copia del documento, la quale è certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, all'ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette.

La domanda sarà annotata nel libro fondiario con l'aggiunta « fino alla produzione della prova del pagamento dell'imposta di registro o ipotecaria », allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, a meno che risulti dalla domanda che essa debba comunque essere respinta. Contemporaneamente verrà assegnato dal giudice tavolare all'istante un congruo termine per la produzione della prova del pagamento delle imposte. Se questa viene presentata nel termine assegnato il giudice dovrà pronunciarsi sulla domanda, altrimenti essa sarà respinta e l'annotazione cancellata d'ufficio ».

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Propongo un emendamento ten-

dente a sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

« Nel caso in cui le iscrizioni tavolari dipendano da atti non soggetti a registrazione, il pagamento delle imposte ipotecarie sarà effettuato presso l'ufficio del registro competente per territorio in cui ha sede l'ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l'iscrizione. Il termine utile per tale pagamento è di 20 giorni dalla data del decreto tavolare. L'ufficio tavolare trasmetterà copia dell'atto all'ufficio del registro entro 30 giorni dalla sua intavolazione ».

Infatti, per quanto riguarda l'iscrizione condizionata alla prova del pagamento dell'imposta di registro o ipotecaria basta il secondo capoverso, che tutela sufficientemente il fisco.

MARTINAZZOLI. Non mi sembra formalmente molto bella l'espressione « presso l'ufficio del registro competente per territorio in cui ha sede l'ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l'iscrizione ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Allora si può dire: « presso l'ufficio di registro competente per territorio,

con riferimento alla sede dell'ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l'iscrizione ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo capoverso proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 51 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO